

Allegato "A"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2013, n. 37: "Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12".

CAPO I

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale

ART. 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale della Campania;
- b) Presidente: il Presidente della Giunta regionale della Campania;
- c) Giunta regionale: la Giunta regionale della Campania;
- d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) regolamento n. 12/2011: il regolamento 15 dicembre 2011 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e il loro raccordo con le strutture amministrative dell'amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 3

(Uffici di diretta collaborazione)

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale. Essi collaborano alla definizione e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché della relativa valutazione e alla connessa attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto della regolazione, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) l'Ufficio legislativo;
- c) la Segreteria di Giunta;
- d) la Segreteria del Presidente;
- e) l'Ufficio stampa.

3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto e gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, salvo quanto stabilito dal comma 5, dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 9, comma 1; assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture amministrative della Giunta regionale. Coadiuvando il Presidente nella predisposizione del programma di governo e delle direttive, e verifica gli atti da sottoporre all'esame e alla firma del Presidente. Il Capo di Gabinetto svolge, inoltre, le altre funzioni che il Presidente gli delega.

4. La Segreteria di Giunta, di cui all'articolo 6, costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente di livello equivalente a una direzione generale.

5. La Segreteria del Presidente e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Presidente.

6. Il Presidente, per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre alle collaborazioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, può avvalersi di consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza della Giunta Regionale. Gli incarichi sono conferiti a titolo onorifico, salvo il rimborso delle sole spese documentate e sostenute per il loro espletamento, nei limiti indicati nel decreto di conferimento dell'incarico stesso e in ogni caso nell'ambito delle risorse all'uopo stanziato.

ART. 4

(Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Presidente. Cura i rapporti con gli organismi dell'Unione Europea, con gli organi Costituzionali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, il CIPE; la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, e le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché con il Consiglio regionale e le strutture amministrative della Giunta regionale.

ART. 5

(Ufficio legislativo)

1. L'ufficio legislativo assicura il supporto alla Giunta regionale nell'attività legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi; collabora con gli uffici dirigenziali generali nella progettazione normativa, anche per il tramite di referenti designati da ciascuna direzione generale al fine di coordinare l'attività posta in essere; cura i rapporti con il Consiglio regionale, assicurando, tra l'altro, l'esame degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, in raccordo con il Gabinetto del Presidente ed esprimendo al Presidente, per quanto di competenza, i pareri sugli atti e sugli emendamenti elaborati dal Consiglio; monitora, anche avvalendosi degli altri uffici, l'attività normativa delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni dell'Unione europea al fine di assicurare la partecipazione della Regione nelle fasi di elaborazione normativa e di puntuale attuazione, esecuzione o recepimento; monitora, anche in raccordo con l'Ufficio regionale in Roma, l'attività normativa del Parlamento e del governo nazionale; cura, d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto, la partecipazione della Regione all'attività normativa presso la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, le Conferenze di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, anche in raccordo con l'Ufficio regionale in Roma; cura i procedimenti di promulgazione delle leggi regionali e di emanazione dei regolamenti; svolge analisi, studi, ricerche, anche comparate, con riferimento alla normativa internazionale, europea, nazionale e regionale al fine di implementare la normativa regionale nonché di assicurare la corretta attuazione del Titolo V della Costituzione.

2. Nell'ambito del personale assegnato all'Ufficio Legislativo ai sensi dell'art. 11 del presente decreto, con decreto del Presidente è individuato il Responsabile del raccordo tra il Capo Ufficio legislativo e l'Ufficio di Gabinetto per assicurare l'attuazione e la relativa verifica degli indirizzi di governo, anche per quanto riferito ai rapporti con le commissioni consiliari ed il Consiglio regionale

ART. 6

(Segreteria di Giunta)

1. La Segreteria di Giunta cura gli adempimenti connessi al funzionamento della Giunta regionale quale organo collegiale di governo; svolge le funzioni di assistenza tecnico-giuridica all'attività collegiale della Giunta e assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre al suo esame, sotto il profilo della correttezza e della completezza giuridico-formale, della coerenza rispetto ai piani ed ai programmi di intervento, della regolarità d'ordine finanziario contabile, avvalendosi dell'apporto delle competenti strutture amministrative. Assolve tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute ed al riscontro dei lavori.

2. La Segreteria di Giunta cura, altresì, l'archivio storico e corrente delle deliberazioni della Giunta regionale, dei decreti presidenziali, assessorili e dirigenziali e degli atti e provvedimenti dei commissari ad acta; svolge, inoltre, ogni altro compito e funzione assegnati dal Presidente.

3. Nell'ambito della Segreteria di Giunta, alle dirette dipendenze del dirigente preposto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, opera l'apparato organizzativo al quale sono affidati gli affari generali dell'organizzazione amministrativa della Giunta, nonché i compiti amministrativi attinenti

all'esercizio della funzione pubblica, descritti nell'allegato di cui al comma 4.

4. L'individuazione delle funzioni e dei relativi compiti delle strutture di cui al presente articolo è stabilita nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

ART. 7

(Segreteria del Presidente)

1. La Segreteria del Presidente assicura il supporto all'espletamento dell'attività politica e di rappresentanza istituzionale, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione di quanto necessario per gli interventi del Presidente medesimo, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto.

2. Presso la Segreteria del Presidente, per la cura dei rapporti con Enti e istituzioni, operano fino ad un massimo di cinque Responsabili, nonché un Segretario particolare, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

3. La dotazione del personale assegnato alla Segreteria del Presidente è stabilita nel numero massimo di dodici unità, nell'ambito del contingente di cui all'art.15, comma 2.

Art. 8

Informazione istituzionale e comunicazione.

1. L'attività di informazione istituzionale e di comunicazione è svolta dall'Ufficio stampa, informazione e comunicazione, dal Responsabile della informazione multimediale e dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

2. L'Ufficio stampa, informazione e comunicazione è diretto dal Capo Ufficio Stampa ed in particolare:

a. cura, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, i rapporti del Presidente e della Giunta regionale con il sistema e gli organi di informazione regionali, nazionali e internazionali;

b. effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e cura la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Presidente;

c. promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative della Giunta regionale, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale;

d. assicura il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività alle comunicazioni rivolte all'esterno attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, interviste, campagne di comunicazione ed eventi di informazione e comunicazione;

e. predispone, per quanto di sua competenza ed in raccordo con il Responsabile dell'informazione multimediale, il "Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione" di cui all'art. 7, comma 1, Legge Regionale 6 febbraio 2018, 1;

f. programma e cura la comunicazione delle iniziative e delle attività dell'Amministrazione regionale nonché degli organismi, anche di natura privata, dipendenti dalla Giunta, in raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei, con le Direzioni Generali e gli Uffici Speciali e con i soggetti attuatori dei progetti. Assicura la piena, corretta ed efficace comunicazione istituzionale.

3. Il Responsabile della informazione multimediale, nominato tra operatori del settore dell'informazione, sovrintende e organizza i contenuti inseriti nel portale della Regione Campania, cura, d'intesa con il Capo Ufficio Stampa, la informazione e la comunicazione istituzionale di natura multimediale. Predispone, per quanto di sua competenza ed in raccordo con il Capo Ufficio stampa, il "Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione" di cui all'art. 7, comma 1, Legge Regionale 6 febbraio 2018, 1.

4. [abrogato]

5. L'ufficio stampa, informazione e comunicazione si avvale, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio, di personale secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 150 del 2000, nonché di personale tecnico – amministrativo, al fine di adempiere alle attività di propria competenza.

6. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) svolge le funzioni per l'accesso ai sensi della L. 241/90 con riferimento ai procedimenti della Giunta regionale. Esercita, altresì, le seguenti ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150:

6.1. garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

6.2. agevola l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle

disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

6.3. promuove l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

6.4. attua, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

6.5. garantisce la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

7. Fermo restando l'incardinamento secondo quanto previsto negli allegati al presente provvedimento, l'URP si coordina con gli altri uffici preposti alla comunicazione e alla informazione istituzionale.

ART. 9

(Autorità di audit)

1. L'Autorità di audit, di seguito "autorità", svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1828/2006. A tal fine l'autorità opera in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione dalle autorità di gestione e dalle autorità di certificazione dei programmi operativi dei fondi Comunitari.

2. All'Autorità di cui al comma 1 è preposto un dirigente, anche nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato dal Presidente con proprio decreto, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della gestione e controllo dei programmi operativi dei fondi comunitari.

3. Al dirigente preposto all'Autorità è corrisposto un trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale e dalla contrattazione integrativa per il dirigente preposto alle direzioni generali.

4. Presso l'Autorità ed alle dirette dipendenze della stessa opera una struttura, con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attività, cui sono preposti dirigenti nominati con decreto del Presidente, anche ai sensi 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'individuazione delle funzioni e dei relativi compiti delle strutture dirigenziali di cui al presente comma è stabilita con l'allegato 4 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

5. Le funzioni e i compiti già affidati all'ufficio di Piano, di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, sono attribuiti alla struttura di supporto all'Autorità di cui al comma 1, e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate alla predetta struttura.

ART. 10

(Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione)

1. Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero tra persone, anche estranee alle amministrazioni pubbliche, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Il Presidente può nominare, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice Capi di Gabinetto fra i soggetti di cui al periodo precedente.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Alla Segreteria di Giunta è preposto un dirigente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. [abrogato]

5. Il responsabile dell'informazione multimediale è scelto fra operatori esperti del settore dell'informazione, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

6. Il Capo ufficio stampa, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, è scelto tra il personale in servizio presso la Giunta regionale, ovvero anche tra soggetti esterni all'amministrazione, in possesso del medesimo requisito e di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione

istituzionale o dell'editoria.

7. [abrogato]

8. I responsabili degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Presidente, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del suo mandato: essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'art. 14, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

9. Ai fini del raccordo delle attività di segreteria dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente è individuata una unità di personale tra i dipendenti assegnati agli Uffici di diretta collaborazione.

ART. 11

(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)

1. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere assegnati dipendenti della Giunta, ovvero del Consiglio o di altre pubbliche amministrazioni, in aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite del contingente complessivo di cui all'articolo 15, comma 2.

2. Agli uffici di cui al comma 1 possono essere assegnate unità assunte con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché esperti e consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie inerenti alle funzioni del Presidente, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in misura non superiore al venti per cento del contingente complessivo di cui all'articolo 15, comma 2. Possono essere altresì assegnati dirigenti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi concorrono, in tal caso, a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall'amministrazione. La durata massima degli incarichi di cui al presente comma è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina: essi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'art. 14, comma 2 del dlgs n. 165/2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 10, agli incarichi di cui all'articolo 8, comma 1, e le posizioni dei dirigenti assegnati agli Uffici di diretta collaborazione si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

5. L'assegnazione di personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

ART. 12

(Trattamento economico)

1. Fino alla rideterminazione dei trattamenti economici, anche in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 38/2012, ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, non superiore a quello stabilito, per ciascun incarico di cui all'articolo 10, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2. Ai dirigenti assegnati agli Uffici di diretta collaborazione di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c), nonché ai dirigenti assegnati all'Ufficio di cui all'art. 9 è corrisposto un trattamento economico nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della Giunta regionale, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12 del 2011. In attesa di specifica disposizione contrattuale, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagiati, e della qualità della prestazione individuale spetta, altresì, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio, di importo non superiore alla misura massima della stessa prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. d) del regolamento n. 12/2011.

2 bis. Ai dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione non generale di cui all'art.3, comma

2, lett. b), è corrisposto un trattamento economico nella misura pari a quella prevista per i dirigenti della Giunta regionale, di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) del regolamento n.12 del 2011. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai medesimi dirigenti è corrisposta, altresì l'indennità sostitutiva di cui al comma 2 di un importo non superiore alla misura massima della retribuzione di risultato prevista per i dirigenti titolari delle strutture di cui all'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento n.12/2011.

3. Il trattamento economico del personale a contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, è determinato nei limiti delle risorse di bilancio assegnate dal Presidente all'atto del conferimento dell'incarico.

4. Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale assegnato agli altri Uffici di cui al presente decreto spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità, articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, è determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, nei limiti delle risorse di bilancio. Alle unità di personale di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 10 comma 9, limitatamente al periodo d'espletamento dell'incarico, è attribuita una indennità pari a quella prevista dal comma 7 dell'art. 37 del Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.

5. Al Capo dell'Ufficio stampa e al responsabile dell'informazione multimediale spetta un trattamento economico articolato in una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale della dirigenza e un emolumento accessorio in misura non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al dirigente di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 12 del 2011. Spetta altresì un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato equivalente a quella prevista ai predetti dirigenti.

6. Ai Responsabili della Segreteria del Presidente, in aggiunta al trattamento fondamentale in godimento, è corrisposta un'indennità pari a quella prevista per i responsabili delle segreterie particolari degli Assessori dall'art. 37, comma 7, del Regolamento Regionale del 15 dicembre 2011, n. 12. Ai medesimi Responsabili, ove estranei alla pubblica amministrazione, spetta un trattamento economico articolato in una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale del dipendente di categoria D, posizione economica D1 e l'indennità di cui al presente comma.

7. Al Segretario particolare del Presidente è attribuito un compenso parametrato a quello previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) del DPGRC n.490 del 21 giugno 2002 e ss.mm.ii.

ART. 13

(Assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione)

1. All'assegnazione di unità di personale, disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni autonomie locali, addette agli Uffici di diretta collaborazione provvede il direttore generale delle risorse umane, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza.

2. Ai dipendenti dell'amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli Uffici di diretta collaborazione è assicurato, alla scadenza dell'incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di precedente appartenenza.

3. Ai servizi e alle attività di supporto a carattere generale, necessari per l'attività di diretta collaborazione, possono essere assegnate unità di personale dell'amministrazione regionale, in numero non superiore al 5 per cento del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza.

ART. 14

(Modalità di gestione)

1. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono, ai fini di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, un unico centro di responsabilità, ad eccezione delle risorse per le attività gestionali afferenti alla competenza della Segreteria di Giunta, affidate ai dirigenti responsabili, che sono imputate ai capitoli di propria pertinenza.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Presidente, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice Capi di Gabinetto, a uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto e al dirigente responsabile della Segreteria di Giunta, nonché avvalersi degli uffici della Giunta per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale e per altre attività di supporto.

3. I competenti uffici della Giunta forniscono le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione con priorità rispetto alle altre esigenze di funzionamento dell'Amministrazione.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti di bilancio di previsione della Regione.

CAPO II

(Attribuzioni di funzioni e altre disposizioni in materia di organizzazione e di personale)

ART. 15

(Attribuzione di funzioni e disposizioni in materia di organizzazione)

1. Presso gli Uffici di diretta collaborazione opera una unità organizzativa preposta al controllo di gestione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, volta a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.

2. Il contingente degli uffici di diretta collaborazione non può essere superiore a n.190 unità.

3. I contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, i posti di funzione di livello dirigenziale e non, nonché la loro ripartizione nell'ambito delle strutture in cui si articolano gli Uffici di cui al presente decreto, sono rideterminate secondo l'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

4. L'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale e non dirigenziale, individuati ai sensi del comma 3, nonché la definizione dei relativi compiti, è stabilita con gli allegati 2, 3 e 4 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

5. Con uno o più provvedimenti del Capo di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 e dell'art. 13, comma 1, si provvede all'assegnazione del personale, ripartito per profili professionali e fasce retributive, e all'attribuzione delle rispettive competenze agli Uffici di diretta collaborazione in conformità con le disposizioni indicate ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

CAPO III

Norme finali

ART. 16

(Disposizioni transitorie e finali)
[articolo abrogato]

ART. 17

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:

a) *omissis*; (1)

b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 2005, n. 286;

c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2003, n. 197;

d) il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2011, n. 312;

e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 giugno 2012, n. 171, nonché ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

(1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPGR 31 ottobre 2013, n. 259.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

CALDORO